

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1985, N. 3

Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario¹

TITOLO I

Del reimpianto, del ripristino e del completamento del Libro fondiario

Art. 1. - 1. La procedura prescritta dalla presente legge ha luogo:

- a) quando sia da procedersi al reimpianto, totale o parziale, di un Libro fondiario per sopravvenuto smarrimento, distruzione od inservibilità di tutto o di parte del libro maestro;
- b) quando sia da procedersi al ripristino, totale o parziale, di un Libro fondiario esistente per sopravvenuta grave sconcordanza fra lo stato tavolare-catastale e quello di fatto;
- c) quando sia da procedersi al completamento di un Libro fondiario mediante l'iscrizione di uno o più immobili non compresi in alcun Libro fondiario.

¹ In B.U. 6 agosto 1985, n. 35.

CAPO I

Della procedura per il reimpianto ed il ripristino del Libro fondiario

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 2. - 1. Il reimpianto o il ripristino di un Libro fondiario avvengono d'ufficio e la decisione sulla necessità di avviarne la procedura spetta alla Giunta regionale che, sentiti il Comune interessato e la Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita Commissione.

Art. 3. - 1. La Commissione di reimpianto o di ripristino è composta da un commissario e da due dipendenti regionali del servizio tavolare e del servizio catastale con funzioni di segretario rispettivamente di tecnico catastale.

2. Alla stessa viene assegnato personale del servizio tavolare e di quello catastale a seconda delle esigenze di lavoro.

Art. 4. - 1. Fanno parte inoltre della Commissione di reimpianto o di ripristino due o più fiduciari, di cui uno o più effettivi ed uno o più supplenti, designati dal Consiglio comunale fra le persone a conoscenza della situazione locale e residenti nel Comune o nella frazione in cui avviene il reimpianto o ripristino.

2. Il commissario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, corrisponde direttamente con le autorità per avere le informazioni necessarie, accerta l'identità delle persone, nomina e sente periti, è autorizzato ad accedere alla proprietà privata e compie le indagini opportune per accertare lo stato di fatto.

SEZIONE II

Dei lavori preparatori

Art. 5. - 1. La Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, prima di proporre alla Giunta regionale il reimpianto o il ripristino di un Libro fondiario, deve verificare la concordanza tra la mappa e lo stato di fatto, far ispezionare e verificare dal tecnico catastale l'intero territorio procedendo, ove occorra, al rilievo, totale o parziale, del Comune catastale interessato.

2. Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte in mappa in via provvisoria ed evidenziate in apposito foglio di notifica, le cui risultanze avranno efficacia con l'apertura del nuovo Libro fondiario.²

Art. 6. - 1. Nel corso dei lavori preparatori si provvede alla compilazione di verbali sulla base dei fogli di possesso, dell'elenco delle particelle e dei proprietari, nonché a richiedere all'Ufficio del Catasto le copie aggiornate delle mappe catastali.

² Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.

Art. 7. - 1. I rilievi sono espletati nella sede del Comune o della frazione alla quale il Comune catastale appartiene.

2. Per l'inizio dei rilievi il commissario fissa un giorno da rendersi noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo della Pretura, dell'Ufficio Tavolare e Catastale competenti per mandamento, del Comune interessato e dei Comuni limitrofi.

3. Dell'avviso è inviata copia alla Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, alla Corte d'Appello, al Commissario del Governo, all'Intendenza di Finanza, alle Amministrazioni regionale e provinciale, competente per territorio, al Comprensorio o alla Comunità di Valle, al Genio Civile, al Commissariato per gli Usi Civici ed al Giudice tutelare del mandamento.

4. Il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso e la convocazione delle parti non può essere inferiore a trenta giorni.

5. L'avviso deve precisare se trattasi di reimpianto o di ripristino, totale o parziale.

6. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede della Commissione con l'osservazione che verranno singolarmente convocate, nel corso dei rilievi, tutte le persone aventi un interesse legale nel rilievo dei rapporti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali.

7. Chiunque abbia interesse può comparire, anche se non citato, avanti al commissario e produrre i documenti atti a dimostrare ed a tutelare i propri diritti.

Art. 8. - 1. Oltre alla pubblicazione dell'avviso si avrà cura di sensibilizzare, nel modo più opportuno, e d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, la popolazione sull'importanza della procedura di reimpianto o di ripristino.

Art. 9. - 1. Il Comune deve porre a disposizione i locali necessari per l'espletamento delle operazioni ed avere cura di prestare l'assistenza necessaria per assicurare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

2. Sono a carico della Regione le spese per le persone eventualmente chiamate a collaborare con il tecnico catastale nelle operazioni di misurazione.

Art. 10. - 1. Tutti i titolari di diritti reali sugli immobili siti nel Comune catastale interessato devono essere convocati singolarmente ed invitati ad intervenire ed eventualmente a presentare i documenti riferentisi ai loro diritti reali.

2. I titolari di diritti reali residenti nel Comune sono convocati a mezzo di un fiduciario di cui all'articolo 4 od a mezzo del servizio postale.

3. Il commissario invia convocazioni ai titolari di diritti reali che risiedono fuori del Comune ed agli emigrati all'estero.

4. Il commissario convoca altresì gli enti pubblici interessati con l'invito a nominare un proprio rappresentante.

Art. 11. - 1. Per i titolari di diritti reali che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali, nonché a coloro la cui dimora è sconosciuta e non hanno nominato un loro procuratore, il Pretore del mandamento, su richiesta del commissario, nomina, previe le necessarie

sommario indagini, un curatore speciale che li rappresenti in tutte le fasi della procedura.

Art. 12. - 1. Ai rilievi ed in particolare alle udienze deve assistere almeno un fiduciario effettivo o supplente.

SEZIONE III

Dell'oggetto e svolgimento dei rilievi

Art. 13. - 1. I rilievi hanno lo scopo:

- a) di esaminare e di accertare preliminarmente la consistenza delle varie porzioni degli edifici divisi materialmente, approntando i relativi schizzi provvisori a mezzo del tecnico catastale o di altro tecnico;
- b) di esaminare ed accertare se gli elenchi degli immobili e le mappe catastali siano esatti e completi, disponendo, a mezzo del tecnico catastale, le rettifiche mappali e di rendere evidenti le eventuali variazioni della qualità della coltura e di designazione degli edifici;
- c) di inserire nella Sezione I le particelle che costituiscono Masi Chiusi ai sensi della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;³
- d) di esaminare e di accertare quali particelle devono formare corpi tavolari distinti e quali un corpo tavolare unico;

³ Lettera così sostituita dall'art. 2 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.

- e) di esaminare e di accertare i diritti di proprietà e le relative limitazioni, i diritti di godimento nonché i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge tavolare;
- f) di esaminare e di accertare la proprietà o le quote di comproprietà di beni immobili, collegate come diritti reali ad altri immobili, che devono essere iscritte a favore dei proprietari pro tempore degli immobili stessi;
- g) di esaminare e di accertare le servitù che gravano sui singoli immobili nonché i diritti connessi con il possesso degli stessi.

2. I diritti di passaggio e di acquedotto sono compresi nelle indagini del commissario se risultano fondati su contratto, su disposizione di ultima volontà o su sentenza del giudice nonché, se usucapiti, quando vi è il consenso degli interessati.

3. Nel caso che alberi siano oggetto di proprietà indipendente, detta relazione si annota nel Libro fondiario.

Art. 14. - 1. Le particelle di un corpo tavolare situate in altri Comuni catastali possono essere inserite, quali corpi estranei, in una partita tavolare di un diverso Comune catastale.

Art. 15. - 1. Se nelle procedure da attivarsi per il reimpianto od il ripristino di un Libro fondiario ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), le dichiarazioni o le pretese fatte valere da una parte non possono essere sufficientemente comprovate o se venga contro di esse sollevata opposizione, ove non possa essere accertata con sicurezza l'intervenuta usucapione, si deve rilevare nel reimpianto l'attuale situazione di fatto e nel ripristino lo stato tavolare risultante dal Libro fondiario ancora in vigore e porre il

risultato del rilievo a base di tutte le successive operazioni d'ufficio.

Art. 16. - 1. I risultati dei rilievi si assumono a verbale assieme alle eventuali dichiarazioni delle parti.

2. Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e da almeno un fiduciario.

3. Se si richiede che vengano messe a verbale delle dichiarazioni, queste dovranno essere firmate dalle parti richiedenti, nonché dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario.

4. Se una o più parti non compare all'udienza o se rifiuta di sottoscrivere, se ne enuncia il motivo nel verbale.

5. L'originale dei documenti prodotti dalle parti è, di regola, da restituirsi alle stesse. In ogni caso copia degli stessi è conservata agli atti della Commissione.

6. Nel caso di presentazione di scritture private, debitamente registrate, si assume, in calce al relativo verbale, apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le parti intervenute all'atto o loro aventi causa, dal commissario, dal segretario e da almeno un fiduciario.

SEZIONE IV

Della compilazione delle partite tavolari e dei fogli di possesso

Art. 17. - 1. Ultimati i rilievi per un Comune catastale si procede, sulla base dei verbali, alla compilazione delle nuove partite tavolari.

2. Per ogni proprietario o per più proprietari e per ogni edificio diviso in porzioni materiali si predispose una partita tavolare nella quale si riportano, ordinati secondo i corpi tavolari, i singoli immobili ed i risultati dei relativi rilievi.

3. Nelle partite tavolari riguardanti edifici divisi in porzioni materiali sono inserite le relative planimetrie redatte in forma definitiva sulla base degli schizzi di cui all'articolo 13, lettera a).

4. Si provvede inoltre alla compilazione del registro reale, del registro dei nomi volgari e dell'elenco provvisorio dei proprietari e dei creditori.

5. La commissione, in collaborazione con il competente Ufficio del Catasto, provvede, sulla base delle nuove partite tavolari, alla compilazione dei nuovi fogli di possesso, del protocollo delle particelle e dell'elenco alfabetico e numerico dei possessori.

6. Predispose inoltre l'elenco, distinto per mappe, di tutte le operazioni tecniche relative a modifiche della mappa assunte in commissione.

7. L'iscrizione delle servitù prediali nel foglio degli aggravii del fondo servente comporta l'evidenza d'ufficio nel corrispondente foglio di consistenza del fondo dominante.⁴

SEZIONE V

Dell'udienza reclami

Art. 18. - 1. Ultimati i rilievi, chiunque ha diritto di prendere visione dei verbali, delle mappe catastali e delle relative

⁴ Comma aggiunto dall'art. 3 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.

modifiche assunte in Commissione nonché degli altri registri ed elenchi che devono essere depositati nella sede della Commissione per un periodo di almeno trenta giorni.

2. Contro l'esattezza degli atti sopra citati possono essere prodotte eccezioni al commissario verbalmente o per iscritto.

3. Quanto sopra è reso noto nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7.

4. Il commissario convoca successivamente le parti interessate per la discussione delle eccezioni.

5. Di quanto sopra si redige apposito verbale. Nel caso le eccezioni risultino fondate si effettuano le necessarie rettifiche nei corrispondenti verbali e nelle relative partite tavolari, nella mappa e nei corrispondenti atti catastali.

Art. 19. - 1. Le formalità relative all'apertura ed alla chiusura dei rilievi nonché all'udienza reclami sono riportate in appositi verbali da inserire all'inizio, rispettivamente alla fine, della raccolta dei verbali e dei rilievi.

SEZIONE VI

Disposizioni particolari concernenti il ripristino

Art. 20. - 1. Il libro maestro, il registro reale, i verbali del primo impianto e le mappe tavolari del Comune catastale interessato sono consegnati al commissario e conservati per tutta la durata della procedura presso la sede della Commissione.

2. La Commissione provvede inoltre alla compilazione dell'elenco dei proprietari del Comune catastale da desumersi

per estratto dallo schedario alfabetico dei proprietari del mandamento.

3. Le iscrizioni relative ad istanze presentate in detto periodo dovranno essere tempestivamente effettuate nel Libro fondiario ed il commissario dovrà prenderne visione.

4. Per il Libro fondiario ancora in vigore rimangono inalterate la competenza e le attribuzioni spettanti al giudice tavolare ed al conservatore dell'Ufficio tavolare interessato.

Art. 21. - 1. Le iscrizioni contenute nel Libro fondiario ancora valide e corrispondenti allo stato di fatto sono riportate nei relativi verbali integralmente o per la parte ritenuta valida.

2. Se in singoli casi è accertata uniformità tra il contenuto di uno o più verbali e quello delle corrispondenti partite tavolari si può prescindere dalla sottoscrizione delle parti.

3. Di quanto sopra viene fatta, a cura del segretario, apposita menzione in calce al verbale medesimo.

4. Nel caso di iscrizioni effettuate nel libro maestro che riguardino beni immobili contenuti in verbali già redatti si deve provvedere all'aggiornamento del verbale con un supplemento, avviando, in caso di discordanza tra lo stato tavolare e quello del progetto, nuovi rilievi.

Art. 22. - 1. Completato il progetto del nuovo Libro fondiario, il commissario provvede alla riconsegna del vecchio Libro fondiario al competente Ufficio tavolare.

2. Con il giorno di apertura del nuovo Libro fondiario quello già esistente è posto fuori uso.

CAPO II

Della procedura di revisione

Art. 23. - 1. Completato il progetto del nuovo Libro fondiario, il commissario rimette tutti gli atti costituenti il progetto medesimo alla Commissione regionale di revisione istituita presso la Corte d'Appello di Trento la quale provvede al controllo degli atti onde accertare se la procedura seguita sia conforme alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la Commissione regionale di revisione rimette gli atti all'Ufficio tavolare competente ed invita il commissario ad effettuare, entro il termine fissato dalla Corte d'Appello, gli eventuali aggiornamenti e, ove occorra, dispone rettifiche od integrazioni dei rilievi.

CAPO III

Dei rilievi posteriori

Art. 24. - 1. Il commissario provvede all'aggiornamento del progetto del nuovo Libro fondiario fino al giorno dell'apertura del medesimo.

2. A tale scopo il commissario esamina i documenti riguardanti operazioni da effettuarsi direttamente sul progetto e, nel caso di ripristino, le istanze pervenute all'Ufficio tavolare nel periodo in cui il progetto medesimo rimase presso la Commissione regionale di revisione.

3. Il commissario decide se le iscrizioni conseguenti debbano venir riportate, integralmente o parzialmente, nel progetto medesimo.

4. Le relative decisioni sono adottate con decreto del commissario da trasciversi in calce ai relativi verbali e da notificarsi alle parti interessate.

5. Deve inoltre effettuare, negli operati catastali, le relative variazioni.

Art. 25. - 1. Il commissario, per la necessaria concordanza con iscrizioni collegate esistenti in altri Libri fondiari, deve darne comunicazione, con appositi fogli di evidenza, ai competenti Uffici tavolari.

Art. 26. - 1. L'Ufficio del catasto, eseguite le rettifiche mappali ordinate dal commissario, provvede alle conseguenti variazioni di superficie dandone comunicazione all'Ufficio tavolare mediante fogli di notifica da riportarsi d'ufficio nel registro reale. I relativi schizzi, controfirmati dal tecnico catastale che ne trattiene copia, sono restituiti per la conservazione negli atti della Commissione.

2. Ove le rettifiche ordinate dal commissario non possano essere riportate negli atti catastali, l'Ufficio del catasto ne dà immediata comunicazione al commissario, rispettivamente al giudice tavolare, il quale, sentite le parti, provvede conseguentemente.

CAPO IV
Della procedura di rettifica

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 27. - 1. La Corte d'Appello di Trento, ultimate le operazioni previste nei precedenti articoli, provvede, mediante editto, alla dichiarazione di apertura del nuovo Libro fondiario ed all'avviamento della procedura di rettifica.

2. Nell'editto si indica il Comune catastale al quale si riferisce il nuovo Libro fondiario e l'Ufficio tavolare presso il quale può prendersi visione del medesimo.

3. L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'articolo 7.

4. Nell'editto si rende inoltre noto che, dal giorno di apertura, i diritti tavolari sugli immobili compresi nel Comune catastale in oggetto possono acquistarsi, trasferirsi o estinguersi unicamente mediante iscrizione nel medesimo.

Art. 28. - 1. Con l'editto si diffidano a proporre domanda:

- a) tutti coloro che, in base ad un diritto acquistato prima dell'apertura del nuovo Libro fondiario, chiedono una modificazione delle iscrizioni in esso contenute;
- b) tutti coloro che, prima dell'apertura del nuovo Libro fondiario, hanno acquistato, a carico degli immobili iscritti nello stesso o di parte dei medesimi, diritti od altri atti o fatti oggetto di iscrizione tavolare.

2. L'editto deve inoltre contenere:
- l'indicazione dell'Ufficio tavolare al quale devono presentarsi le domande di insinuazione e quella del termine utile per la presentazione delle stesse. Detto termine non potrà essere inferiore a mesi sei, né superiore a mesi dodici e nell'editto dovrà essere indicata la data di scadenza;
 - l'avvertimento che l'inosservanza del termine edittale comporta la perdita del diritto di far valere le pretese nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari in base alle iscrizioni contenute nel nuovo Libro fondiario e non impugnate;
 - l'avvertimento che non è ammissibile la restituzione in termine contro l'inosservanza di quello edittale, né una proroga dello stesso a favore di singoli.

Art. 29. - 1. Nelle domande previste dall'articolo 28, lettere a) e b), si devono indicare esattamente diritti, atti o fatti ed il relativo grado, nonché le particelle ed i corpi tavolari a carico dei quali si chiede l'iscrizione, producendo, ove sussistano, i documenti giustificativi della richiesta ed indicando eventualmente l'ufficio presso il quale si trovano gli originali.

2. I corpi tavolari si indicano con la designazione che hanno nel nuovo Libro fondiario.

Art. 30. - 1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 28, lettera a), devono essere annotate nel nuovo Libro fondiario.

2. Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il Giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal Libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

Art. 31. - 1. Nella trattazione di cui all'articolo precedente il Giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.

2. Di quanto sopra viene redatto verbale dal Conservatore dell'Ufficio tavolare.

Art. 32. - 1. Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai comparenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel Libro fondiario.

2. Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.

3. L'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 30 si cancella d'ufficio.

Art. 33. - 1. Nel caso di mancato accordo tra le parti, il Giudice tavolare:

- ove la domanda di modifica delle iscrizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 28 sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;

- in caso contrario invita la parte istante a far valere i pretesi diritti dinanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria, ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 30.

Art. 34. - 1. Sulla base delle domande presentate ai sensi della lettera b) dell'articolo 28 e dei relativi titoli si eseguono le corrispondenti iscrizioni nel Libro fondiario con le modalità di cui all'articolo 41.

Art. 35. - 1. Trascorso il termine fissato nel primo editto, delle iscrizioni di cui all'articolo precedente deve essere dato avviso a tutti gli interessati mediante notifica a cura dell'Ufficio tavolare.

Art. 36. - 1. Trascorso il termine fissato nel primo editto, la Corte d'Appello pubblica un secondo editto con le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 27. Nell'editto si diffidano coloro che, per un'iscrizione effettuata ai sensi dell'art. 34, si ritengono lesi nei propri diritti o nel relativo ordine di grado, a proporre opposizione davanti al Giudice tavolare competente alla tenuta del nuovo Libro fondiario. All'uopo si fissa un congruo termine con l'avvertenza che, trascorso il medesimo infruttuosamente, le iscrizioni avranno efficacia di iscrizioni tavolari.

2. Il termine non può essere inferiore a mesi tre né superiore a mesi dodici e la sua scadenza è indicata con il corrispondente giorno del calendario.

3. L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti all'articolo 7.

Art. 37. - 1. Ogni opposizione proposta ai sensi dell'articolo precedente deve essere annotata d'ufficio nel nuovo Libro fondiario a cura del Giudice tavolare.

2. Salvo il caso in cui sull'oggetto della domanda sia pendente una lite davanti all'autorità giudiziaria, il Giudice tavolare fissa l'udienza nei confronti di tutti gli interessati, quali risultano dal Libro fondiario, per esaminare la domanda proposta.

Art. 38. - 1. Nella trattazione di cui all'articolo precedente il Giudice tavolare, raccolte le dichiarazioni atte a chiarire lo stato di fatto e di diritto, nonché assunti, se del caso, i necessari accertamenti mediante sopralluogo, ricerca l'accordo tra le parti interessate.

2. Di quanto sopra viene redatto verbale dal conservatore dell'Ufficio tavolare.

Art. 39. - 1. Nel caso di accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dai componenti costituisce titolo per la corrispondente iscrizione che si effettua d'ufficio nel Libro fondiario.

2. Detta iscrizione ha efficacia di iscrizione tavolare.

3. L'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 37 si cancella d'ufficio.

Art. 40. - 1. Nel caso di mancato accordo tra le parti, il Giudice tavolare:

- ove l'opposizione sia giustificata dalla documentazione prodotta, ordina d'ufficio la corrispondente iscrizione tavolare;
- in caso contrario invita l'opponente a far valere i pretesi diritti dinnanzi alla competente autorità giudiziaria, fissando un termine non superiore a quarantacinque giorni, con l'avvertimento che, non provvedendo la parte a dimostrare, entro detto termine, l'avvio dell'azione giudiziaria, ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione di cui al primo comma dell'articolo 37.

Art. 41. - 1. Definito il procedimento delle opposizioni, si trascrivono in un nuovo foglio degli aggravati, di seguito a quelli già iscritti all'atto della formazione del nuovo Libro fondiario, gli aggravati insinuati posteriormente od oggetto di nuova iscrizione.

2. Non si procede all'apertura del nuovo foglio degli aggravati quando per gli stessi non sia necessario stabilire un nuovo ordine di grado.

SEZIONE II

Disposizioni particolari concernenti il reimpianto

Art. 42. - 1. Nella procedura di reimpianto di tutto o di parte di un Libro fondiario il termine per una nuova insinuazione, nel caso in cui con la precedente sia stato scambiato l'immobile o sia stata sollevata opposizione contro la conseguita iscrizione, è ridotto a mesi tre.

2. Lo stesso termine è stabilito nel caso di opposizione alle insinuazioni di cui al comma precedente.

3. Quanto sopra deve risultare dall'editto di cui all'articolo 36.

SEZIONE III

Disposizioni particolari concernenti il ripristino

Art. 43. - 1. Con il giorno dell'apertura del nuovo Libro fondiario quello già esistente e posto fuori uso.

2. Coloro che hanno acquistato, a carico degli immobili o di parte degli stessi, diritti di ipoteca, di servitù o di altro genere atti ad iscrizione tavolare, sono diffidati ad insinuarli, in quanto tali diritti siano riferibili al vecchio stato degli aggravi e non siano stati riportati nel nuovo Libro fondiario al momento della sua formazione.

Art. 44. - 1. L'editto, oltre alle indicazioni ed alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28, deve contenere quanto previsto nell'articolo precedente.

CAPO V

Della procedura per il completamento del Libro fondiario

Art. 45. - 1. Quando un immobile non risulta iscritto in alcun Libro fondiario si avvia d'ufficio il completamento del Libro fondiario del Comune catastale in cui l'immobile si trova.

2. Il Pretore è incaricato dell'espletamento della relativa procedura per l'avvio della quale è sufficiente l'esatta individuazione dell'immobile.

3. Il completamento del Libro fondiario si attua dandone avviso nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7 ed i rilievi si espletano in conformità di quanto previsto dall'articolo 13.

4. Alla procedura di completamento del Libro fondiario si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni IV e V del Capo I, nel Capo II e nelle Sezioni I e II del Capo IV.

TITOLO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 46. - 1. Gli estratti tavolari rilasciati durante la procedura di ripristino del Libro fondiario e nel corso della procedura di rettifica devono recare in calce la menzione della pendenza di tali procedure.

2. I fogli di possesso, rispettivamente gli elenchi beni immobili rilasciati nel corso della procedura di ripristino,

devono riportare in calce la menzione della pendenza della procedura medesima.⁵

Art. 47. - 1. Con il completamento della procedura di revisione del nuovo Libro fondiario prevista nell'articolo 23 ed eseguite le eventuali conseguenti variazioni nell'operato catastale, pure quest'ultimo deve ritenersi approvato alla data di apertura del nuovo Libro fondiario.

Art. 48. - 1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione, nel territorio regionale, della legge 25 luglio 1871 B.L.I., n. 96, della legge provinciale 17 marzo 1897 B.L.P., n. 9 e successive modificazioni, degli articoli dal II al XIX della legge 17 marzo 1897 B.L.I., n. 77 nonché di ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 49. - 1. Per i procedimenti in atto per il reimpianto e ripristino del Libro fondiario continueranno ad applicarsi le norme vigenti nel momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50. - 1. La composizione della Commissione di reimpianto e di ripristino prevista dagli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto chiamata ad operare nel territorio della provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

⁵ Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 3 novembre 1989, n. 8.